

FISCALITÀ INTERNAZIONALE**ITALIA: IL FISCO NON PUÒ CAMBIARE APODITTICAMENTE IL METODO UTILIZZATO PER IL TRANSFER PRICE**

La sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1670/50/2015 in tema di transfer price è, ad avviso dello scrivente, particolarmente importante. Il fisco contestava due punti. Primo: la scelta del metodo di calcolo, disapplicando il CUP (confronto del prezzo, scelto dalla società per la redazione della documentazione nazionale) ed applicando il TNMM Transactional Net Margin Method. Secondo: la scelta di inserire nel campione di riferimento due società in perdita. La Commissione stabilisce 3 principi. Primo: Il CUP "rimane il metodo da preferire, paragonato ad altri, per garantire il rispetto dell'arm length principle", purchè le transazioni siano comparabili. L'Agenzia delle Entrate non può contestare il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento limitandosi semplicemente a sostenere che se fosse stato utilizzato un altro metodo il risultato sarebbe stato differente (a vantaggio del Fisco); quando possibile, il Fisco deve attenersi al metodo scelto dalla società e confutarlo solo se vi sono ragioni oggettive e fondate. Secondo: è lecita l'indicazione di prezzi minimi e massimi nella documentazione e viene rigettata la tesi del Fisco secondo la quale si sarebbero dovuti applicare prezzi medi ponderati. Terzo: i comparables in perdita non possono essere automaticamente esclusi dal campione di confronto.



M. Rubini

STUDIO RUBINI & PARTNERS
Associazione professionale tra dottori commercialisti

Dott. Marco Rubini | studiorubini@studiorubini.it

PAGINA
12

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI**ITALIA: L'AVVISO DI ACCERTAMENTO NON PUÒ ESSERE EMESSE PRIMA DI 60 GIORNI DAL PVC**

Con sentenza n. 11088 del 28 maggio 2015, la Corte di cassazione ha ribadito che l'Avviso di Accertamento non può essere emesso prima che decorrano i 60 giorni a disposizione del contribuente per poter addurre le proprie osservazioni al PVC. La Cassazione ha quindi ribadito che senza il rispetto del suddetto termine, previsto nell'art. 7, L. 212/2000, l'Avviso di Accertamento non può ritenersi correttamente emesso ed è di conseguenza annullabile. Ciò, implicitamente, equivale ad affermare l'obbligo dell'Agenzia di esaminare e confutare le suddette Osservazioni del Contribuente al PVC, altrimenti non avrebbe alcun senso imporre al contribuente un termine per l'inoltro delle stesse.



M. Petrucci

In particolare, la Cassazione ha specificato che per data di emanazione dell'Avviso di Accertamento deve intendersi la data della firma dello stesso da parte del funzionario dell'Agenzia munito dei necessari poteri.



PG&Partners

Avv. e Dott. Commercialista Marco Petrucci |
marco.petrucci@pgpartners.it